

Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 371/18 pubblicata in data
5.07.18 e non notificata

In punto: impugnazione licenziamento per giustificato motivo oggettivo

CONCLUSIONI:

Per parte reclamante:

In riforma dell'impugnata sentenza:

1) per i motivi tutti di cui in premessa, anche previa eventuale cognizione in via incidentale della sussistenza di una ipotesi di interposizione illecita di manodopera, con le società

nel ruolo di interposte e

nel ruolo di interponente, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità / nullità /

inefficacia del licenziamento intimato al signor società cooperativa
con lettera datata 16.3.2016;

2) per l'effetto condannarsi , con sede legale a Milano in

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e a risarcire al medesimo il danno patito in misura pari alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra, con il limite minimo di cinque mensilità, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei al saldo, ai sensi dell'art. 18 c. 1- 3 st. lav.;

3) in subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede, condannarsi , con sede legale a , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro e a risarcire al medesimo il danno patito in misura pari alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza dei singoli ratei al saldo, ai sensi dell'art. 18 c. 4 st. lav.;

4) in subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui al punto che precede, condannarsi , con sede legale a , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire al ricorrente il danno patito in misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 18, c. 5, l. 300/70, ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza del credito al saldo;

5) in ulteriore subordine condannarsi con sede legale a
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire al ricorrente il



danno patito in misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 18, c. 6, l. 300/70, ovvero nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza del credito al saldo;

6) in via alternativa in via alternativa all'accoglimento delle conclusioni sub 2) e 3), previa eventuale conversione del rito, accertata l'inefficacia del licenziamento in quanto proveniente da soggetto diverso dal datore di lavoro, e/o per gli ulteriori motivi di cui in premessa, condannarsi

_____ , con sede legale a _____ , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a ripristinare il rapporto di lavoro con il ricorrente, e a risarcirgli il danno patito in misura pari alle retribuzioni maturate e non percepite dalla data del licenziamento, o dalla diversa data che risulterà di giustizia, a quella di effettivo ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza del credito al saldo;

Con rifusione dei compensi professionali, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

Conclusioni per parte reclamata

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

Confermare la Sentenza n. 371 pubblicata il 5.7.2018 del Tribunale di Padova - Sez. Lavoro e, per l'effetto, rigettare l'avverso ricorso di reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nel presente atto;

per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle avverse domande formulate nei confronti di _____ a fronte del passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale di Padova – Sez. Lavoro del 3.4.2017 all'esito della fase sommaria (rg n. 2625/2016) e, quindi, per intervenuto giudicato, intervenuta cessazione della materia del contendere, rispetto del principio giuridico del *ne bis in idem* e del divieto di contrasto di giudicati, nonché per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e precedenti fasi e gradi di giudizio.

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA

Nelle denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, in via preliminare subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle avverse domande formulate nei confronti di _____ , per inapplicabilità del Rito Fornero per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e precedenti fasi e gradi di giudizio e/o, in ulteriore subordine, in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza del ricorrente dal formulare domande nei confronti di _____ per presunto appalto illecito per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e precedenti fasi e gradi di giudizio.

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO

Nelle denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata e mancato accoglimento di tutte le eccezioni preliminari, rigettare comunque, nel merito, l'av-verso ricorso nei confronti di



in quanto infondato in fatto ed in di-ritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e precedenti fasi e gradi di giudizio.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di reclamo depositato in data 26.07.18 instava per la riforma della sentenza con la quale il giudice di Padova, a conferma del decreto di fase sommaria, aveva rigettato l'impugnazione proposta avverso il licenziamento per motivo oggettivo intimato a suo danno dall'appaltatore a spese compensate .

Si è costituita ritualmente in giudizio la società , reclamata ed appaltante, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado e in subordine riproponendo le eccezioni di inammissibilità e decadenza rispetto alla domanda di interposizione illecita di manodopera promossa nei propri confronti.

Nel merito insisteva altresì per la genuinità dell'appalto stipulato con la soc.cooperativa di cui il era stato dipendente e in via istruttoria per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle fasi precedenti.

All'udienza del 21 novembre 2018 la Corte di Appello di Venezia ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con la sentenza impugnata il giudice di Padova, preso atto degli esiti della fase sommaria, concludeva per il rigetto dell'opposizione proposta avendo il già ottenuto pronuncia, passata in giudicato, di accertamento della illegittimità del recesso intimato dalla datrice di lavoro in data 16.03.16, con conseguente impossibilità di ottenere, per il medesimo atto risolutivo, diverso provvedimento giudiziale nei confronti della committente

3. Al fine di comprendere l'odierna decisione appare opportuno ricordare in modo sintetico quanto avvenuto nella fase sommaria.

Con ricorso depositato in data 28 settembre 2016 deduceva di avere lavorato presso dal 2.4.2001 al 16.3.2016, in qualità di dipendente di varie società che si erano succedute nel tempo e che formalmente avevano stipulato con contratti di appalto aventi ad oggetto la gestione del magazzino di Padova; di avere, in realtà, sempre lavorato alla stregua di un dipendente essendo le formali datrici di lavoro assolutamente evanescenti; di avere sempre svolto mansioni di magazziniere addetto allo scarico dei mezzi e alla preparazione degli ordini, osservando un orario di lavoro assai gravoso; di avere sempre ricevuto direttive da



dipendenti di [redacted] e in particolare [redacted] e poi [redacted] ai quali comunicava anche le assenze per malattia, mentre un dipendente della formale datrice di lavoro si presentava saltuariamente in azienda per consegnare i prospetti paga; di essere stato costretto ad assenza per malattia dal 16.1 al 13.4.2016, a causa di una pleurite che gli aveva imposto il ricovero ospedaliero; di avere saputo che durante la sua malattia “era cambiata la cooperativa”; di essere stato licenziato dalla formale datrice di lavoro [redacted] soc. coop. con missiva datata 16.3.2016 e di avere impugnato tempestivamente il recesso tanto nei confronti di [redacted] quanto nei confronti di [redacted] convenendo la prima quale datore di lavoro formale, la seconda quale datore di lavoro sostanziale, essendosi realizzata una fattispecie di interposizione illecita. Si costituiva [redacted] eccependo in via preliminare la non conoscibilità delle fattispecie di interposizione illecita con rito Fornero e l'intervenuta decadenza dall'impugnazione del licenziamento.

Il Giudice della fase sommaria, alla prima udienza, dichiarava l'inammissibilità delle domande proposte contro [redacted] opinando che l'individuazione del reale datore di lavoro fosse questione non conoscibile in rito Fornero; contestualmente rinviava la causa per discussione delle domande proposte contro [redacted] all'udienza del 30 marzo 2017; a tale udienza accoglieva le domande nei confronti di [redacted] dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del 16.03.16 e condannava la cooperativa a corrispondere al [redacted] 22 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alle spese di lite.

Nelle more, il lavoratore aveva interposto opposizione avverso l'ordinanza che rigettava in rito le domande proposte nei confronti di [redacted]. [redacted] si costituiva difendendo la correttezza dell'ordinanza impugnata, ribadendo la propria eccezione di decadenza ed eccependo che le domande proposte dal lavoratore nei suoi confronti fossero inammissibili atteso il giudicato formatosi sulla ordinanza che aveva deciso le domande nei confronti di [redacted].

4. A fronte delle eccezioni della resistente il giudice dell'opposizione osservava che:”.. *“al di là della discutibile formulazione delle conclusioni prese dal ricorrente nella fase sommaria (ove si chiedeva la condanna alla reintegra in solido nei confronti di [redacted] è chiaro che egli ha svolto due domande, una nei confronti di [redacted] che presuppone l'accertamento dell'interposizione illecita, quindi dell'imputabilità a [redacted] sia del rapporto di lavoro che del licenziamento, per quanto formalmente, e fittiziamente, intimato dall'interposto; una nei confronti di [redacted] per l'ipotesi che tale società fosse l'effettivo datore di lavoro e non un mero interposto”.* Ed ancora :” *“Come detto, quest'ultima prospettazione [ovvero l'ipotesi che tale società fosse l'effettivo datore di lavoro e non un mero interposto] è stata accolta dal giudice di prime cure con una pronuncia che non è stata investita “Vi è inconciliabilità tra la domanda proposta in questa sede e quella che risulta accertata in via definitiva, perché un lavoratore non*



può essere dipendente al contempo del presunto interposto e del presunto interponente e un rapporto non può al contempo essere risolto alla data del licenziamento ed essere ricostituito, per effetto di altra pronuncia giudiziale sempre da tale data. E' certo peraltro che si tratti dello stesso rapporto di lavoro perché, in tesi attorea, il contratto con l'interposto è nullo e il rapporto sorge ab initio con il preponente dall'opposizione proposta".

5. Avverso le motivazioni sopra riportate proponeva reclamo il [redacted] il quale con il primo motivo contestava la ricostruzione del giudice rilevando che avendo invocato il fenomeno interpositorio, l'evocazione in giudizio della cooperativa [redacted] era stata realizzata esclusivamente ai fini della solidarietà nella responsabilità derivante dall'aver posto in essere un atto illegittimo "*in nome e per conto di altro soggetto*" (cfr. atto di reclamo).

In particolare parte reclamante contestava con tale censura la conclusione del giudice *di prime cure* di inconciliabilità con le conclusioni cui era giunto il giudice della fase sommaria con l'ordinanza passata in giudicato, accertando l'illegittimità del recesso.

Ritiene il Collegio infondato il motivo poiché le domande proposte dal [redacted] in fase sommaria nei confronti della [redacted] erano effettivamente due: la principale che presupponeva l'accertamento dell' illegittimità dell'appalto con tutte le conseguenze di inefficacia e/o illegittimità del recesso intimato da soggetto che non era il datore di lavoro sostanziale (conclusioni da 1 a 3 del ricorso della fase sommaria) ; e la seconda alternativa e subordinata di illegittimità del licenziamento per carenza del motivo oggettivo. Si legge infatti a pag. 17 del ricorso della fase sommaria quanto segue:"3. *In subordine, per la denegata ipotesi in cui non si ravvisi un fenomeno interpositorio: illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repechage. Il licenziamento intimato al signor [redacted] è illegittimo anche a prescindere dall'esistenza di un fenomeno interpositorio. Ove si consideri la sola posizione di [redacted] infatti, balza agli occhi che la perdita dell'appalto presso [redacted] non è motivo sufficiente a giustificare il recesso per giustificato motivo oggettivo. [redacted] dovrà dimostrare la veridicità dell'affermazione, contenuta nella lettera di licenziamento, secondo cui al momento del recesso non aveva in essere alcun altro appalto: circostanza ben strana, atteso che due mesi e mezzo prima (alla data del 31.12.2015) contava oltre 90 dipendenti. E' del tutto verosimile invece che [redacted] avesse la più ampia possibilità di ricollocare il signor [redacted] presso uno dei molti altri appalti che aveva in essere". (cfr. doc. 1 parte convenuta fase sommaria).*

L'accoglimento della domanda alternativa, con provvedimento non reclamato dal [redacted] il quale, come confermato dal procuratore attoreo, in ragione della pronuncia di illegittimità del recesso si è insinuato al passivo del fallimento della cooperativa, rendeva inammissibile il prosieguo



del giudizio nei confronti della società committente al fine di ottenere ulteriore pronuncia sulla validità o meno del medesimo atto risolutivo.

6. Con il secondo motivo parte reclamante contestava la decisione del giudice di primo grado per aver ritenuto che il rapporto di lavoro tra interposto ed interponente fosse lo stesso rapporto.

Ad avviso del reclamante l'esistenza di un rapporto formale fittizio tra il lavoratore e la cooperativa, non avrebbe impedito al giudice adito di accertare l'esistenza anche di un diverso rapporto sostanziale e genuino tra la committente ed il medesimo lavoratore, non rilevando alcuna inconciliabilità tra le due domande che potevano a proprio avviso avere esiti distinti e difformi poiché :*"...il rapporto con quest'ultima, insorto in via meramente formale, poteva essere dichiarato risolto, mentre quello con [redacted] insorto di fatto alla luce delle circostanze concrete, ben poteva proseguire previo accertamento della nullità o comunque illegittimità del licenziamento e così del diritto del signor [redacted] alla reintegra."*(cfr. pag. 10 reclamo).

Anche in questo caso trattasi di motivo infondato: invero una volta emessa la pronuncia di inammissibilità della domanda principale , parte reclamante avrebbe potuto evitare la formazione del giudicato rispetto alla domanda alternativa accolta dal giudice con l'ordinanza non opposta sia rinunciando al prosieguo del giudizio nel quale, come esposto, il giudice a fronte della contumacia della cooperativa riteneva illegittimo il recesso per violazione dell'obbligo *di repechage* con applicazione della tutela indennitaria di cui all'art. 18 comma 5 legge n. 300/1970(cfr. doc. C parte reclamata), sia proponendo opposizione condizionata avverso la medesima ordinanza.

L'ordinanza passata in giudicato presupponeva infatti l'accertamento della titolarità del rapporto in capo alla [redacted] ; rapporto dichiarato risolto dal giudice con provvedimento, lo si ribadisce, passato in giudicato, con conseguente impossibilità per il giudice adito nuovamente di rimettere in discussione la validità o meno dello stesso recesso e le relative conseguenze ripristinatorie o meramente indennitarie.

7. Trattasi di argomentazioni che consentono di rigettare anche il terzo motivo con cui il [redacted] assumeva il vizio della pronuncia impugnata per mancata considerazione delle domande proposte in via subordinata dal lavoratore.

In particolare ad avviso del reclamante l'ordinanza che dichiarava risolto il rapporto con la Storage alla data del 16.03.16 avrebbe al più precluso l'ordine di reintegrazione nei confronti dell'appaltante, ma non il diritto del lavoratore ad ottenere una pronuncia meramente economica di condanna nei confronti della [redacted] ai sensi del comma 5 dell'art. 18 legge n. 300/1970, con indennizzo anche contenuto fino al momento del recesso.

Censura infondata in quanto il giudice patavino nell'osservare che l'accoglimento della domanda nei confronti della [redacted] impediva, per il principio del *ne bis in idem*, di rivalutare la validità o



meno del rapporto formale e le sue sorti a fronte del recesso intimato da soggetto ad avviso dell'opponente fittizio, aveva valutato tutte le domande proposte anche di carattere economico che avrebbero dovuto essere fondate su un accertamento precluso dal passaggio in giudicato della seconda ordinanza.

8. Né può essere condiviso il quarto motivo in ragione del quale ad avviso del reclamante il giudice di primo grado avrebbe errato poiché il _____ non avrebbe potuto impugnare l'ordinanza opposta rispetto al quale era risultato vincitore.

Come correttamente osservato dalla _____ parte reclamante avrebbe potuto rinunciare alla formazione del giudicato a sè favorevole anche mediante la proposizione di un reclamo incidentale condizionato.

Così in tema Cass. 8674/17" Allorché la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l'accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l'attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; diversamente, qualora si tratti di domande incompatibili, ovvero sia stata accolta la subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta, ovvero nella domanda principale, ha l'onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento del gravame principale, in quanto solo in tal modo può evitare la formazione del giudicato sull'accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa accolta ed incompatibili con quella disattesa."

Principio applicabile a tutte le forme di impugnazione compreso il reclamo.

9. Alla luce di quanto esposto il reclamo va rigettato siccome infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

La novità della questione esaminata dalla Corte di Appello, la sua complessità e peculiarità costituisce motivo fondato e ragionevole per disporre la compensazione integrale tra le parti della spese del grado.

Considerato il rigetto per infondatezza del reclamo proposto, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02, per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza, per i motivi relativi all'oggetto della controversia, o per motivi soggettivi.

PER QUESTI MOTIVI

Ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:



- Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Spese del grado compensate.

Venezia, 21 .11.2018

Il Consigliere estensore

Dott. Annalisa Multari

Il Presidente
Dott. Luigi Perina

